

## MISURA 124

### 1. Titolo della Misura

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

### 2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo I, sezione 1, Articolo 20 lettera b) punto iv e sottosezione 2, Articolo 29 del Regolamento 1698/05.

Articolo 20 e paragrafo 5.3.1.2.4 dell'Allegato II del Regolamento CE 1764/06.

### 3. Codice misura

124

### 4. Motivazioni dell'intervento

Il comparto agricolo pugliese, pur caratterizzandosi per una significativa diversificazione produttiva, mostra una scarsa attitudine all'innovazione soprattutto di prodotto/mercato, che, unita ad una inadeguata integrazione con le fasi produttive a valle della filiera e ad uno scarso coordinamento tra gli attori e operatori della stessa, genera importanti problematiche inerenti la competitività dei prodotti in generale. La misura punta, quindi, a sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli, alimentari, forestali e bioenergetici e a rafforzare il grado di integrazione delle filiere agroalimentari e forestale in un'ottica di più specifico orientamento al mercato. Tutto ciò da realizzare attraverso una maggiore collaborazione tra strutture di ricerca e sviluppo e imprese.

### 5. Obiettivi della Misura

Gli obiettivi specifici della misura sono: valorizzazione dei prodotti agricoli e miglioramento dei processi produttivi, con particolare riferimento alla zootecnia da latte, nel rispetto e tutela delle risorse naturali, del paesaggio e dei contesti socio-economici locali.

La misura persegue i seguenti obiettivi operativi:

- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie;
- aumentare il livello di integrazione tra gli operatori della filiera;
- promuovere il miglioramento dei sistemi di gestione e di logistica precompetitivi della fase organizzativa-commerciale;
- promuovere le innovazioni tese alla migliore concentrazione del prodotto e della sua programmazione al fine di meglio rispondere alle richieste del mercato;
- promuovere le innovazioni tese a salvaguardare le risorse naturali, il paesaggio e a migliorare gli impatti ambientali.

### 6. Campo d'azione

La misura si applica sull'intero territorio regionale. La misura prevede la concessione di

un sostegno per la cooperazione tra le imprese del settore agricolo, alimentare, forestale e delle bioenergie e soggetti terzi, non avviata prima della domanda di aiuto, al fine di promuovere progetti di sviluppo precompetitivo, intendendo con ciò la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a nuovi prodotti, processi produttivi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi. Per i progetti di cooperazione riguardanti il settore agricolo dovranno essere presi in considerazione i prodotti di cui all'allegato I del Trattato; l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato. Per i prodotti non rientranti nell'allegato (settore alimentare e filiera delle bioenergie) e i prodotti silvicoli, il sostegno sarà erogato in applicazione del Regolamento CE sul *de minimis* n. 1998/06 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28/12/2006).

La misura contribuisce ai costi sostenuti per la cooperazione tra gli operatori, compresi gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di sviluppo sperimentale, ad esclusione di ogni attività di ricerca. Sono sostenute operazioni preliminari come progettazione, sviluppo e collaudo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Per la realizzazione dei progetti di cooperazione riferiti ad una specifica filiera agricola, alimentare, forestale e bioenergetica, deve essere dimostrata l'integrazione tra i diversi soggetti e il ritorno economico per le aziende agricole aderenti, in termini di incremento di reddito, di razionalizzazione dei costi di produzione, dei servizi implementati, di garanzie di collocamento del prodotto compresa anche la definizione del prezzo di mercato, di valutazione dell'impatto ambientale dell'investimento.

## **7. Definizione dei settori**

Sono interessati alla misura, per i comparti oggetto di sostegno ai sensi del presente PSR, i settori:

- agricolo
- alimentare
- forestale
- filiera bioenergetica

## **8. Definizione dei partners coinvolti nei progetti di cooperazione**

I soggetti partners beneficiari dei progetti di cooperazione sono:

- aziende che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, alimentari e forestali;
- aziende che operano nella filiera bio-energetica;
- organismi e/o enti di ricerca.

Tali soggetti devono riunirsi in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo (ATI/ATS), e stipulare un regolare contratto finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto di cooperazione, nel quale siano specificate le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi della misura. Qualora i partner siano operativi in un

progetto integrato di filiera, sarà di riferimento il legame reciproco già definito nel citato progetto integrato. I produttori di base e gli organismi e/o enti di ricerca devono essere obbligatoriamente presenti nell'ATI/ATS. Capofila dell'ATI o dell'ATS non potrà essere l'organismo e/o ente di ricerca.

## **9. Beneficiari**

Sono soggetti beneficiari della presente misura:

- aziende che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, alimentari e forestali;
- aziende che operano nella filiera bio-energetica;
- organismi e/o enti di ricerca.

Tali soggetti debbono costituirsi in Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo (ATI/ATS).

I produttori di base e gli organismi e/o enti di ricerca devono essere obbligatoriamente presenti nell'associazione. Capofila dell'ATI/ATS non potrà essere l'organismo e/o ente di ricerca.

## **10. Descrizione di ogni distinzione tra i progetti nel campo dei nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie**

La misura non prevede distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti, processi nuove tecnologie. Al riguardo si precisa che l'innovazione di prodotto riguarda prodotti completamente nuovi, cioè non esistenti sul mercato, il riposizionamento e il miglioramento dei prodotti esistenti. Per innovazione di processo e introduzione di tecnologie innovative si intende, invece, l'applicazione di metodi di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorati, che possono includere anche cambiamenti sostanziali nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software.

## **11. Costi eleggibili**

A fronte di ogni progetto di cooperazione possono essere riconosciute le seguenti voci di spesa:

- spese di costituzione dell'ATI/ATS, se specificatamente costituite per l'attuazione del progetto di cooperazione;
- stipula di contratti;
- costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
- costi relativi a studi preparatori, analisi di mercato e di fattibilità;
- spese di collaudo di nuovi prodotti/processi/tecnologie;
- spese per l'utilizzo di brevetti e ricerche;acquisizione di know how;
- acquisto di software;
- costi relativi a test e prove, compresi costi di materiale a perdere;
- costi inerenti la costruzione di prototipi.

## 12. Entità di aiuto

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,6%
Intensità del contributo pubblico per i costi sostenuti dalle aziende	80%
Intensità del contributo pubblico per i costi sostenuti da organismi e/o enti di ricerca	100%

Le piccole e medie imprese beneficiarie del sostegno sono quelle in possesso dei requisiti definiti dalla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE.

## 13. Tipologia di aiuto

Il sostegno è concesso in forma di aiuto in conto capitale su un investimento massimo ammissibile di 1.000.000 euro per la realizzazione di progetti di cooperazione. Qualora le operazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato, l'importo massimo dell'aiuto alla singola impresa è pari a 200.000 euro per un triennio, in applicazione del Regolamento CE *de minimis* n. 1998/06 (GUUE L 379 del 28/12/2006).

## 14. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	14,966 Meuro
di cui FEASR	8,625 Meuro

Il 30% delle risorse pubbliche destinate alla riconversione tabacchicola saranno dedicate ad investimenti a valere sulla presente misura realizzati nell'ambito di pacchetti multimisura riconversione tabacco.

**15. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari**

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo 2007-2013</b>
<b>Realizzazione</b>	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	100
<b>Risultato</b>	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (Meuro)	8,59
	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	200
<b>Impatto</b>	Crescita economica in PPS (Meuro)	5,55
	Produttività del lavoro (variazione del valore aggiunto lordo per unità di lavoro a tempo pieno) – Euro/ULU	2.940